

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4562, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS. (Procedimento n. 1745/DDA/LC)

Con istanza DDA/4562, pervenuta in data 5 settembre 2022 (prot. n. DDA/0003358), è stata segnalata dalla DcP - Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, l'offerta di una significativa quantità di opere di carattere videoludico sul sito internet <https://t.me>, all'indirizzo <omissis>, diffuse attraverso il canale Telegram *PsnAccOnline & NintendoAccOnline®*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Titolare	Titolo	Link
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing: New Horizons	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario + Rabbids Kingdom Battle	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Party Superstars	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles 2	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Kirby Fighters 2	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8 Deluxe	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Legends: Arceus	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Monster Hunter Rise	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Shield	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Sword	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Donkey Kong Country: Tropical Freeze	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Overcooked! 2	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario 3D World + Bowser's Fury	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Jackbox Party Pack 3	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Party	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros U Deluxe	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario 3d All-Stars	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Monopoly for Nintendo Switch	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Stardew Valley	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Terraria	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles Definitive Edition	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Dark Souls: Remastered	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Duck Game	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	PokéLEGO Star Wars: The Skywalker Saga	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon: Let's Go, Eevee!	<omissis>

Direzione servizi digitali

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Il canale Telegram segnalato vende giochi abusivamente duplicati per Nintendo Switch. Come si può notare dagli screenshot allegati, gli amministratori del canale hanno a disposizione un vasto catalogo di prodotti continuamente aggiornato, offrono supporto per l'installazione, vendono a utenti finali e sono disposti a trovare accordi con reseller. I pagamenti possono essere eseguiti con carta di credito o con criptovalute. A titolo esemplificativo si segnalano trenta giochi Nintendo estrapolati dal catalogo del canale”*.

Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che Telegram nasce come *app* di messaggistica istantanea per *smartphone*, ma è liberamente accessibile anche da *web* e offre la possibilità, oltre alle *chat* private, anche di canali pubblici, visibili anche da chi non è iscritto a questi, in cui possono condividersi contenuti. In questo caso, il citato canale, accessibile via *web* agli indirizzi sopraindicati, condividono file di opere videoludiche accessibili e scaricabili per il tramite del canale medesimo. Secondo quanto riportato nella policy di Telegram, *“Tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti.(...) Tuttavia i set di sticker, i canali e i bot su Telegram sono disponibili pubblicamente”*, invitando dunque a contattare gli indirizzi *abuse@telegram.org* e *dmca@telegram.org* in caso di canali, *bot* o set di *sticker* che violino norme di legge.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che il canale Telegram *PsnAccOnline & NintendoAccOnline®* rende effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, opere videoludiche sopra elencate, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16 e 102-*quater*, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo e-mail *abuse@godaddy.com*, per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Telegram Messenger Network. I *server* appaiono riconducibili alla medesima società con sede in Dubai e raggiungibile agli indirizzi email *abuse@telegram.org* e *dmca@telegram.org*, e appaiono essere verosimilmente a Croydon, Londra, Regno Unito.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo

Direzione servizi digitali

carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e la società Telegram, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 195-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/4562**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/4562, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **21 settembre 2022**.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore